

## **NOVITA' IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI**

L'art. 15 della legge n. 183/2011 ha introdotto alcune modifiche nel campo delle certificazioni.

Queste le principali novità a partire dal 1° gennaio 2012:

- 1) le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti fra privati e amministrazioni pubbliche / gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà. Dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli.
- 2) I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione dovranno riportare, a pena di nullità, la dicitura *“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi a pena di nullità”*

Le misure organizzative adottate da questo Comune per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli con relative modalità esecutive sono le seguenti:

### **A) Acquisizione d'ufficio delle informazioni, dati e documenti oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà:**

1) non appena le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà pervengono all'ufficio protocollo, l'addetto smista le stesse oltre che al servizio competente per il procedimento cui inerisce la dichiarazione sostitutiva, al responsabile dell'ufficio per la *“decertificazione”*, che, previo raccordo per le vie brevi (a titolo esemplificativo: telefono o posta elettronica) con il responsabile dell'ufficio competente per il procedimento ed avuta da questi conferma circa la necessità dell'acquisizione d'ufficio di tutte o di parte delle informazioni/dati/documenti oggetto delle dichiarazioni sostitutive, provvede con la massima tempestività ad estrarre dagli archivi informatici disponibili presso i servizi alla persona le informazioni, i dati e/o i documenti di pertinenza dei servizi predetti (a titolo esemplificativo: certificazioni anagrafiche, di stato civile, di godimento diritti politici, ISEE, iscrizione nel registro associazioni o in altri formati o detenuti presso il servizio) ovvero ad acquisire le informazioni, i dati e/o i documenti di pertinenza dalle altre amministrazioni pubbliche, trasmettendo poi per via telematica, le informazioni, i dati e/o i documenti estratti dai propri archivi o acquisiti da altre amministrazioni pubbliche, al servizio competente per il procedimento, qualora diverso;

2) il servizio competente per il procedimento cui inerisce la dichiarazione sostitutiva, già all'atto del ricevimento delle dichiarazioni sostitutive avrà, nel frattempo, proceduto con le medesime modalità indicate al punto 1) in ordine alle informazioni/dati/documenti di competenza del servizio medesimo;

3) nel caso in cui si renda necessaria l'indicazione da parte del privato dell'amministrazione pubblica presso cui effettuare l'acquisizione d'ufficio, tale indicazione sarà richiesta per le vie brevi (a titolo esemplificativo: telefono o posta elettronica) dal servizio competente per il procedimento qualora non acquisita all'atto stesso della presentazione della dichiarazione sostitutiva, dandone contestuale notizia all'ufficio per la *“decertificazione”*.

### **B) Effettuazione controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà richiesti da altre Amministrazioni pubbliche/Gestori di pubblici servizi:**

1) le richieste di controllo vengono smistate dall'addetto all'ufficio protocollo oltre che al servizio competente a dare conferma all'Amministrazione procedente dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, anche all'ufficio per la *“decertificazione”*;

2) qualora i dati di cui è stata chiesta conferma siano direttamente accessibili da parte delle amministrazioni precedenti, il servizio competente ne informa immediatamente l'amministrazione procedente notiziando contestualmente l'ufficio per la *“decertificazione”*;

3) nel caso in cui non vi sia possibilità di accesso diretto ai dati, la conferma è fornita dal servizio competente per via telematica entro il termine eventualmente richiesto dall'amministrazione procedente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta,

4) dell'avvenuta trasmissione della conferma di cui al punto 3) è notiziata contestualmente la responsabile dell'ufficio per la *“decertificazione”* che istituirà con le modalità ritenute più snelle ed idonee, archivio telematico atto a monitorare, per ciascun anno, i termini entro cui vengono fornite le risposte alle amministrazioni precedenti, con l'onere di relazionare annualmente il Sindaco ed il Segretario Comunale anche ai fini degli effetti del mancato rispetto del termine di 30 giorni prescritto dall'art. 72 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.